

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 568° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1990

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	Pag.	3
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	9
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	14

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	Pag.	19
Territori colpiti da terremoti .....	»	27
Assistenza sociale .....	»	29

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	Pag.	30
--	------	----

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	38
--------------------	------	----

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1990

**204<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Facchiano, nonchè il sottosegretario di Stato per la sanità Bruno, per il tesoro Foti e per il bilancio e la programmazione economica Picano.*

*La seduta inizia alle ore 17,55.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Deputati Dignani Grimaldi ed altri: Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza (2373), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione)**

Riferisce il presidente ANDREATTA ricordando che il provvedimento è stato rimesso alla commissione plenaria su richiesta del Gruppo comunista, avendo il Tesoro, nella seduta del 2 ottobre 1990, proposto di riferirne l'onere a decorrere dal 1991, sulla base dell'accantonamento previsto nella Finanziaria per tale anno, anziché dal 1990, secondo il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il ministro FACCHIANO invita la Commissione a voler approvare il provvedimento senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati costituendo esso una legge largamente attesa.

Il Sottosegretario FOTI dichiara che il Governo si rimette alla Commissione.

Il senatore BOLLINI lamenta l'atteggiamento equivoco del Governo sul provvedimento all'esame e su quello n. 2374, in tema di contributo all'Unione Italiana Ciechi.

Il presidente ANDREATTA propone quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento osservando che esso non costituisce precedente, ma il parere favorevole dipende solo dal fatto che il disegno

di legge risulta già approvato dalla Camera dei deputati, mentre se non lo fosse stato la copertura si sarebbe dovuta reperire in base al disegno di legge finanziaria per il 1991.

Ad avviso del senatore BOLLINI non esiste un fondamento giuridico per tale interpretazione, essendo la finanziaria per il 1990 legge attualmente vigente.

Il presidente ANDREATTA fa presente che quella da lui avanzata è l'interpretazione corrente della normativa in tema di contabilità.

La Commissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole.

**Deputati Armellin ed altri: Contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato (2374)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole facendo riferimento alle motivazioni adottate in relazione al disegno di legge n. 2373, dianzi esaminato.

**Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375)**, approvato dalla Camera dei deputati (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri)  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il sottosegretario FOTI propone di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di approfondirne, in apposita relazione tecnica, gli aspetti finanziari.

Il sottosegretario BRUNO fornisce i dati in materia di maggiori oneri recati dal provvedimento. In particolare il fondo sanitario interregionale di cui all'articolo 1 non è tale da determinare di per sé aumenti di oneri, mentre la riduzione del numero delle Unità sanitarie locali porterà ad economie. Analogamente la razionalizzazione del rapporto di lavoro del personale potrà consentire di reperire margini finanziari per gli aumenti retributivi, mentre più incisivi controlli permetteranno una consistente contrazione nelle diseconomie. Conseguentemente il provvedimento mostra di andare nel senso di un maggiore controllo della spesa sanitaria.

Il presidente ANDREATTA, nell'invitare il Tesoro a valutare i dati forniti dal rappresentante della Sanità, chiede che questo ultimo Ministero voglia fornire le risultanze dell'esame condotto da alcune società di revisione sulla gestione economica delle USL. Chiede inoltre di ottenere dati circa la consistenza patrimoniale delle stesse Unità sanitarie locali.

Il sottosegretario BRUNO, nel riservarsi la trasmissione del citato studio sulla gestione delle USL, preannuncia la presentazione di dati riferiti alla consistenza patrimoniale a reddito delle Unità sanitarie locali, mentre, rispondendo ad una domanda del presidente ANDREATTA fa presente che già attualmente sono previsti rimborsi da parte delle USL di appartenenza verso quelle nelle quali si realizzano mobilità degli assistiti.

La Commissione concorda infine di rinviare l'esame del provvedimento, onde ottenere dal Tesoro una verifica dei dati trasmessi dal Ministero della sanità chiedendo contemporaneamente una proroga dei termini per l'emissione del parere alla Commissione di merito.

*IN SEDE REDIGENTE*

**Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale (1896)**

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di Sottocommissione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il relatore CORTESE fa presente che, sul tema delle procedure di programmazione, rispetto al testo originario si è tenuto conto, nelle successive elaborazioni, delle prerogative degli enti locali, prevedendosi tra l'altro una difformità di uso delle risorse da decidere con la legge finanziaria e quindi da parte del Parlamento, anzichè del CIPE. Gli emendamenti del Gruppo socialista individuano invece grandi settori delle attività dello Stato da sottoporre alla programmazione.

Il presidente ANDREATTA osserva che una tale ultima impostazione modifica di fatto profondamente il testo in esame, il cui intendimento di fondo è quello di programmare sotto il profilo procedurale.

Il relatore CORTESE fa presente che, nella impostazione degli emendamenti del Gruppo socialista, l'attività di riorganizzazione delle procedure è già prevista dall'articolo 17 della legge finanziaria 1988: se ciò sia effettivamente vero è un punto da approfondire a suo avviso, in quanto in tal modo si riesce meglio a comprendere quale soluzione adottare.

Egli poi fa presente che, sempre ad avviso del Gruppo socialista, nei settori non prioritari non sarebbe prevista una attività programmatica, bensì solo la conclusione di accordi di programma.

Il senatore AZZARÀ fa osservare che la Commissione non ha finora svolto un lavoro concreto sul provvedimento e quindi ciò crea difficoltà nei commissari: il provvedimento in titolo è stato da tempo presentato e l'attenzione ad esso dedicata è stata del tutto vaga. Appare poi censurabile l'atteggiamento di quei gruppi che presentano emendamenti senza illustrarli, il che obbliga ad accurate esegesi che in parte costituiscono un lavoro inutile.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il lavoro svolto è stato distinto in più fasi e si è a lungo atteso che i gruppi presentassero gli emendamenti: sui testi pervenuti il relatore ha svolto un'utile opera di chiarimento, anche alla luce delle particolare complessità della materia. A suo avviso, la Commissione è dunque in grado di passare alla fase conclusiva dell'esame: va chiarito tuttavia il punto di fondo, che consiste nel decidere se l'intervento sulle procedure vada individuato nei casi in cui vi sia una competenza tra più ministeri, quindi evitando di intervenire nell'ipotesi in cui ad un progetto o ad una finalità già corrisponda la competenza di un'unica struttura amministrativa.

Il senatore AZZARÀ chiarisce che il problema è quello di dare un'applicazione completa alla riforma contabile del 1988 per la parte relativa ai provvedimenti collegati: l'obiettivo non può che essere quello di spingere per una approvazione dei medesimi coerentemente ai tempi di esame della legge finanziaria, ciò anche perchè il ritardo dell'esame è un fattore che incide sui contenuti.

Quanto alle procedure, a suo avviso va evitato di individuarne di singole in relazione ai vari tipi di spesa. Il provvedimento dovrebbe dunque avere un carattere metodologico ampio e la scelta da compiere riguarda se esso presenti una valenza generale o una specifica relativa al FIO.

Il modo di procedere dell'esame dei provvedimenti spesso rallenta la spesa, che è un effetto che invece deve essere frutto di una scelta ben precisa: nella fattispecie, ciò significa che occorre chiarire se si intenda o meno rallentare la spesa relativa al FIO.

Il sottosegretario PICANO fa presente che il Governo intende definire alcuni settori raggruppando le competenze attualmente disperse presso un unico titolare. L'elemento di novità rispetto alla procedura in essere è costituita dal fatto che la convergenza di competenze non è su base volontaria per i settori prescelti. Il FIO potrebbe essere la fonte di finanziamento per obiettivi di carattere strutturale perseguiti dagli enti locali in particolare, rispetto a cui il Governo deciderebbe l'attribuzione delle risorse.

Il Governo esprime favore per le indicazioni del relatore e per la sostanza degli emendamenti del Gruppo socialista, che non sono tali da sconvolgere l'assetto del disegno di legge in titolo, ma che anzi debbono essere apprezzati.

Il senatore FERRARI-AGGRADI ricorda che l'intendimento di fondo perseguito con la creazione del Ministero del bilancio era quello di poter effettuare grandi scelte, il che ha portato a buoni risultati. I problemi che invece si stanno affrontando sembrano di importanza secondaria, in quanto si discute di attribuzioni di competenze per somme modeste. Ciò significa che l'esigenza è quella di restituire al Ministero del bilancio la capacità di effettuare grandi scelte, al di là di opinioni su come attuare le procedure per interventi di scarsa consistenza.

Il presidente ANDREATTA osserva che il Governo ha fatto proposte generiche e indeterminate in occasione della manovra di bilancio 1991:

alcune operazioni potevano infatti essere effettuate diminuendo gli stanziamenti di bilancio e portando in fondo globale accantonamenti mirati ad obiettivi in settori prioritari, come quello idrico. Bene avrebbe fatto il Governo quindi a supplire alle carenze di progettazione e ad istituire stanziamenti corrispondenti: in tal caso esso avrebbe dato un esempio e avviato nei fatti la riforma.

Sul piano procedurale è necessario, a suo avviso, passare all'esame dell'articolato e perciò chiede ai gruppi di esprimersi.

Il senatore BOLLINI ritiene essenziale conoscere i motivi che stanno dietro le posizioni assunte; oltretutto, non è possibile non ricordare l'aspra critica cui nel mondo accademico è stato sottoposto il piano triennale del Dicastero del bilancio, che pure doveva essere il quadro di riferimento di fondo da cui sarebbero dovute partire le procedure di cui al provvedimento in titolo.

È altresì necessario che le proposte fatte vengano chiarite, al di là delle interpretazioni che se ne possono dare. Punto decisivo rimane quello delle modalità di reperimento delle risorse e sotto questo aspetto la soluzione proposta dal governo è scorretta perchè di fatto porta a non tener conto delle imputazioni legislative di spesa a singoli dicasteri: la soluzione del relatore riconduce al Parlamento questo potere, mentre l'orientamento del Gruppo socialista sembra essere quello di prevedere le leggi come sede di quantificazione delle risorse a disposizione, sul presupposto che le procedure siano state già previste dalla legge finanziaria 1988, presupposto che ovviamente è da verificare.

In definitiva, non possono non essere criticate le idee che stanno alla base del disegno di legge in titolo, ossia il piano a medio termine, gli storni e le procedure: su quest'ultimo punto, in particolare, il Governo deve fornire chiarimenti su un piano concreto, come ad esempio prendendo in considerazione il comparto degli acquedotti. Appare altresì necessario il coordinamento con il disegno di legge appena varato dal Consiglio dei ministri sulle procedure relative alle opere pubbliche.

La materia è quindi estremamente delicata e per questo una nuova normativa deve rappresentare un effettivo miglioramento. I testi in esame sono tutti largamente insufficienti e oltretutto riesce difficile capire quali ne siano gli intendimenti di fondo: un loro chiarimento è pregiudiziale per poter passare al voto dei singoli articoli.

Il presidente ANDREATTA osserva che, quando si discute di procedure, è necessario evitare complicazioni: sarebbe pertanto utile acquisire il parere del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario PICANO ricorda che i documenti presentati dal Governo partono dalla individuazione di settori prioritari: ad esempio i consorzi, visti sotto tutti gli aspetti, come elementi di assistenza per le imprese. Un altro settore è quello dei sistemi aeroportuali, che attualmente prevede competenze e risorse distribuite in più strutture amministrative e che quindi richiederebbe un'opera di riunificazione sia delle competenze che delle risorse.

Segue un dibattito, cui prendono parte il relatore CORTESE (che chiarisce l'alternativa procedurale da sciogliere), il sottosegretario PICANO (il quale, nel ribadire che occorre individuare settori e adeguarvi le procedure, fa presente che la norma citata della legge finanziaria 1988 si riferisce solo ai progetti finanziabili da parte del FIO e della legge 64), il senatore SPOSETTI, (che ricorda i recenti casi legislativi di unificazione di competenze) e nuovamente il relatore CORTESE (a giudizio del quale, data l'interpretazione che emerge delle norme della legge finanziaria 1988, gli emendamenti del Gruppo socialista possono essere considerati non tali da stravolgere il disegno complessivo, ferma rimanendo l'alternativa di fondo da sciogliere).

Il presidente ANDREATTA osserva che o si procede con la conferenza dei servizi in ogni caso o non si possono accettare interventi relativi alla singola fattispecie, mentre il senatore AZZARÀ fa notare come la conferenza dei servizi non risolve il problema della competenza nella gestione unitaria della spesa, il che significa che il tema delle procedure è diverso da quello della spesa.

Il sottosegretario PICANO infine osserva che l'impostazione deve essere quella secondo cui il Parlamento definisce settori e risorse e il CIPE ne cura le procedure di attuazione: il Governo darà una risposta ai quesiti posti, ma ritiene importante una sollecita approvazione del provvedimento.

Su suggerimento del presidente ANDREATTA, il quale tra l'altro riassume la discussione che si è tenuta nel senso che vi è una generale contrarietà a permettere storni tra capitoli, occorre scegliere se programmare per settori o per specifici interventi ed è necessario riformulare il testo sulla base degli emendamenti del Gruppo socialista, la Commissione decide la costituzione di una Sottocommissione per l'esame delle varie proposte.

Il presidente Andreatta invita quindi i Gruppi a proporre i membri che dovranno far parte di tale organismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente ANDREATTA avverte che le sedute della Commissione, già convocate per domani, mercoledì 10 ottobre 1990, alle ore 10 e alle 16 non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1990

**224<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SPITELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.*

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE avverte che il ministro Tognoli gli ha fatto presente l'opportunità che la Commissione si pronunci, quanto meno riguardo alle percentuali, sul decreto di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, pur in presenza di una situazione finanziaria del Ministero non del tutto chiarita, onde evitare comunque il blocco totale delle risorse destinate allo spettacolo.

Dopo che il Presidente ha fornito alcune assicurazioni al senatore Boggio circa l'emissione del suddetto parere, il senatore BOMPIANI fa presente l'opportunità di esaminare in sede plenaria il parere sui disegni di legge relativi al riordino del Servizio sanitario nazionale.

Il Presidente avverte allora che la Commissione si occuperà dei suddetti provvedimenti al termine della seduta pomeridiana di mercoledì.

**IN SEDE REFERENTE**

**Nocchi ed altri: Interventi a sostegno della Fondazione «Scuola di musica di Fiesole» (1996)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno verificare quali possano essere i Ministeri competenti sul provvedimento, anche ai fini di definire una copertura finanziaria alternativa a quella indicata, stante l'impossibilità di attingere dall'accantonamento per le iniziative volte alla diffusione

della cultura scientifica: la Commissione, infatti, ha già iniziato l'esame del provvedimento *ad hoc* predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, che utilizza integralmente il predetto accantonamento.

Il relatore BOGGIO ritiene che, oltre al Ministero della pubblica istruzione, dovrebbe essere interessato al disegno di legge in titolo anche il Ministero del turismo e dello spettacolo, in considerazione della natura del provvedimento. Infatti è nota a tutti l'Orchestra della Scuola, che potrebbe costituire il modello di future orchestre regionali.

Il relatore si sofferma poi sulle caratteristiche della Scuola di musica di Fiesole, sottolineandone le differenze rispetto ai conservatori che istituzionalmente formano i musicisti, rilasciando loro un titolo di studio avente valore legale. La Scuola di musica di Fiesole, invece, fin dall'origine si è configurata quale associazione di tipo amatoriale volta all'educazione dei musicisti e particolarmente specializzata per l'orchestrazione e la direzione di orchestra. Egli plaude proprio a questa caratteristica della Scuola, poichè è fermamente convinto che un buon musicista non abbia bisogno di conseguire un titolo avente valore legale, ma si formi attraverso i personali approfondimenti culturali, nonché le qualità tecniche e di sensibilità musicali dimostrate nella sua attività.

Il relatore, in conclusione, ritiene opportuna la proposta di un finanziamento pubblico alla suddetta Scuola e ribadisce la necessità di sollecitare il Ministro della pubblica istruzione, anche al fine di individuare una copertura finanziaria alternativa, stanti le evidenti difficoltà in cui invece si trova, dopo l'impostazione della manovra finanziaria, il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il PRESIDENTE ritiene che nella seduta di domani la Commissione potrebbe chiedere al ministro Bianco alcune indicazioni volte all'individuazione di una diversa copertura finanziaria per il disegno di legge in titolo.

Il senatore NOCCHI, dopo aver dichiarato di condividere le argomentazioni del relatore, sottolinea le caratteristiche di originalità e di alta qualificazione della Scuola di musica di Fiesole. Ribadisce a sua volta l'importanza delle attività orchestrali da essa svolte tramite l'orchestra giovanile, che costituisce un validissimo modello di livello europeo e condivide l'opportunità di sollecitare il Ministro della pubblica istruzione, anche ai fini dell'individuazione di una copertura finanziaria alternativa rispetto a quella indicata nel disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Ossicini: Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)**

**Moltisanti ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)**

**Spitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)**

**Nocchi ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)**

**Pizzo ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto scorso. Prosegue l'esame dell'articolo 5 del testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto.

Il sottosegretario ZOSO si sofferma ad illustrare il significato dei primi 3 commi, sottolineando in particolare che la deroga prevista dal comma 2 è volta a consentire un'opportuna flessibilità nell'organizzazione didattica.

Il PRESIDENTE, dopo aver manifestato perplessità sulla formulazione del comma 1, osserva che il comma 2 ha un'importanza tutto sommato secondaria; sarebbe peraltro opportuno inserire qui la disposizione, da esso richiamata, concernente la possibilità di procedere alla stipula di contratti di diritto privato, già approvata dalla Commissione all'articolo 2, comma 2, lettera e). L'articolo 2, infatti, riguarda solo l'ordinamento didattico delle nuove facoltà e la norma sui contratti è estranea a tale materia. Se poi l'obiettivo delle norme in esame è quello di rendere possibile il comando nelle nuove facoltà di docenti della scuola, allora occorre formularle meglio.

Il sottosegretario ZOSO fa presente il rischio che insegnanti comandati a tempo pieno nelle future facoltà possano dar luogo ad una forma di nuovo precariato universitario.

La Commissione approva quindi la proposta del presidente Spitella di inserire, dopo il comma 1, un nuovo comma, di contenuto analogo alla norma già approvata quale lettera e) nell'articolo 2, comma 2. Approva poi l'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto, con la predetta modifica.

Si passa all'articolo 6.

Il presidente SPITELLA propone di trattare separatamente l'ISEF statale di Roma, gli ISEF pareggiati e solo successivamente affrontare il nodo del personale.

Dopo un quesito del senatore NOCCHI, il SOTTOSEGRETARIO ricorda che il Comitato ristretto ha ritenuto impossibile dettare una normativa unitaria per l'ISEF statale e per quelli pareggiati, dal momento che, mentre il primo può essere soppresso per legge, per gli altri la legge può solo revocare il pareggiamento e regolamentare

l'eventuale convenzione con le università. Anche per quanto riguarda il personale, dunque, è bene dettare norme distinte.

Dopo che il senatore BOMPIANI si è dichiarato pienamente d'accordo con il Sottosegretario, interviene il senatore NOCCHI, il quale sottolinea l'importanza delle norme in esame e dichiara preferibile rinviare al prossimo piano di sviluppo dell'università la determinazione sulle sorti dell'ISEF statale di Roma, al quale è comunque favorevole a dedicare un apposito articolo. Segnala poi l'opportunità di una norma volta ad introdurre una sorta di anno sabbatico per i docenti di tutti gli ISEF, anche per venire incontro alle loro preoccupazioni.

La Commissione approva quindi, con l'astensione del senatore Nocchi, il comma 1 dell'articolo 6, nonché il comma 2.

Sul comma 3, concernente il passaggio degli studenti al nuovo ordinamento, il PRESIDENTE osserva che la norma non è sufficientemente chiara.

Sull'argomento si svolge un approfondito dibattito, nel quale intervengono ripetutamente il sottosegretario ZOSO (che propone una riformulazione del testo), il PRESIDENTE (per il quale occorre evitare il riferimento qui ai diplomati, ai quali semmai dedicare una norma apposita) e il senatore MANZINI (che prospetta il pericolo di un sovraccarico ingovernabile della erigenda facoltà presso l'università di Roma, qualora non si definisse chiaramente per legge la situazione dei diplomati secondo la vecchia normativa).

Il PRESIDENTE propone quindi una modifica al comma 3 nel senso precedentemente illustrato, con l'intesa di affrontare il problema dei diplomati in una norma generale *ad hoc*.

Egli poi chiede chiarimenti al sottosegretario Zoso circa il contenuto del comma 4.

Sull'argomento si svolge un dibattito nel quale intervengono il sottosegretario ZOSO (che sottolinea la differenza di posizione tra i professori comandati e i docenti universitari attualmente incaricati presso gli ISEF), il senatore MANZINI (che prospetta difficoltà nei rapporti tra la facoltà di medicina e l'erigenda facoltà di educazione fisica) e il senatore NOCCHI (per il quale la disposizione indica chiaramente una diversità di condizione tra i professori comandati e i docenti universitari).

Il PRESIDENTE ritiene inoltre necessario chiarire il rapporto tra la conferma dei professori comandati nella nuova facoltà e l'attribuzione dell'insegnamento delle discipline; infatti, a suo avviso, la formulazione del comma 4 sembra configurare il mantenimento dell'attuale ordinamento didattico degli ISEF nella futura facoltà, almeno per la fase transitoria, mentre invece si dovrebbe chiarire che i professori

comandati saranno confermati soltanto se le discipline che attualmente essi insegnano faranno parte del *curriculum* dell'erigenda facoltà.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha ricordato le ragioni sottese alla norma in questione, il senatore NOCCHI chiede informazioni circa le previsioni sui tempi di emanazione dei concorsi che dovranno essere banditi per i posti di ruolo di professore nella nuova facoltà.

Dopo che il PRESIDENTE ha insistito sulla necessità di rivedere la formulazione del comma 4, il sottosegretario ZOSO propone di accantonare l'intero articolo 6 per permettere l'opportuno approfondimento delle questioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 ottobre 1990, è anticipata alle ore 9 con l'ordine del giorno già diramato, integrato dall'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 233, 1879 e 2375 concernenti il riordinamento del Servizio sanitario nazionale.

*La seduta termina alle ore 20.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1990

**198<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERNARDI**

*Intervengono il ministro dei trasporti Bernini e il sottosegretario per lo stesso dicastero Nepi.*

*La seduta inizia alle ore 18.*

**IN SEDE REFERENTE****Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344)****Rossi ed altri: Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629)****Andò ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'ente «Ferrovie dello Stato» (2311)****Visca: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato (2340)***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta pomeridiana del 3 ottobre.

Si riprende l'esame dell'emendamento 2.0.1, precedentemente accantonato.

Il presidente BERNARDI dà lettura del parere della 1<sup>a</sup> Commissione che suggerisce, tra l'altro, una migliore formulazione dell'emendamento 2.0.1 facendo riferimento alla necessità che, all'atto del trasferimento delle attività dell'Ente ad una società per azioni, risultino chiare le prioritarie ragioni di interesse pubblico che lo consiglino.

Il relatore, senatore REZZONICO, dà conto nel dettaglio di alcune modifiche apportate all'emendamento rispetto al testo preso in esame dal Comitato ristretto. In definitiva, egli afferma, con il comma 1 si prevede che l'Ente esercita le attività di trasporto ferroviario e di traghettamento nel rispetto della normativa comunitaria, con la possibilità di trasferire in futuro il complesso di tali attività ad una

società per azioni a prevalente capitale pubblico. Ai sensi del comma 2, l'Ente può costituire società per azioni per lo svolgimento di attività o settori di attività connesse o complementari a quelle di trasporto. In base al comma 3, prosegue il relatore, l'Ente può altresì costituire o partecipare a società per azioni per lo svolgimento delle altre attività indicate nelle lettere da c) a g-bis) di cui all'articolo 2 della legge n. 210 del 1985 che non siano già esercitate con la propria organizzazione, nonchè per la costruzione e l'esercizio di nuove tratte per le quali si richiede la concessione. Il comma 4 dispone che su iniziativa dell'Ente o del Ministro può prevedersi la costituzione di società per azioni anche per la costruzione e l'esercizio di linee ferroviarie di interesse locale cui l'Ente trasferisce, a titolo di conferimento o di concessione d'uso, linee ferroviarie e materiale rotabile di sua proprietà. Nel comma 5 è specificato che l'Ente trasferisce alle società per azioni il personale necessario per lo svolgimento delle attività di loro competenza. Gli aspetti previdenziali e pensionistici di tale trasferimento, precisa il relatore, saranno definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro, ai sensi del comma 6. Il comma 7 prevede la possibilità che singoli servizi di trasporto ferroviario siano esercitati sulla rete dell'Ente da parte di concessionari, mentre il comma 8 disciplina la procedura per la valutazione e l'accoglimento delle domande di concessione delle ferrovie pubbliche, prevedendo per l'Ente la possibilità di costruire e gestire direttamente la ferrovia in oggetto ovvero di partecipare alla società o di formulare proposte sulle modalità di integrazione sulla ferrovia pubblica e la rete di proprietà.

Il presidente BERNARDI comunica che il senatore Lotti ha presentato un subemendamento volto a sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 1. Dopo aver proposto una modifica di carattere formale al comma 4, evidenzia la preoccupazione che il riferimento nel comma 3 alla lettera c), primo comma, dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1985 relativa al potenziamento ed ammodernamento di impianti, linee e mezzi, nonchè alla costruzione di nuove linee ferroviarie possa comportare il rischio di una monopolizzazione degli appalti da parte delle grandi imprese. Suggestisce pertanto una riflessione su tale punto.

Il senatore ANDÒ pone all'attenzione del relatore l'opportunità di sopprimere, nel secondo periodo del comma 1, l'espressione «in futuro», non corretta sotto il profilo legislativo.

Il senatore LOTTI, dichiaratosi favorevole in linea di principio alla *ratio* dell'emendamento, che costituirà probabilmente l'articolo più importante della nuova legge, esprime profonde perplessità sul contenuto del comma 1, che ripropone un nodo non sciolto nè dal Governo, nè in sede sindacale. Con l'attuale formulazione del comma 1, egli prosegue, si pone un'ipoteca sui poteri decisionali del futuro legislatore, senza peraltro assumere una decisione nell'immediato, ma prospettando solo in ipotesi una soluzione che a suo avviso non è nemmeno convincente quanto alla rispondenza all'interesse pubblico.

Dopo aver riconosciuto la fondatezza dei timori espressi dal Presidente in merito al comma 3, il senatore Lotti ricorda che il Gruppo comunista ha presentato un emendamento all'articolo relativo all'accordo di programma che richiama l'Ente e le sue partecipate all'osservanza della normativa comunitaria. Si riserva comunque di presentare una specifica proposta emendativa in Assemblea qualora il problema non venisse superato in Commissione. Nel sottolineare l'opportunità di un riferimento al trasporto integrato nell'ambito del comma 4, il senatore Lotti suggerisce una riflessione sul comma 7, relativo alla concessione di nuove linee ferroviarie, al fine di evitare che gli eventuali deficit di bilancio dei concessionari vengano assunti a carico del bilancio statale, come è avvenuto in passato in situazioni analoghe.

Il senatore Lotti illustra quindi il subemendamento 2.0.1/3 al comma 7, secondo periodo, volto a prevedere che i criteri generali in materia di concessione di servizi ferroviari siano determinati dal Ministro di intesa con l'Ente, e non soltanto previo parere dello stesso. Illustra altresì il subemendamento 2.0.1/4, al comma 8, secondo periodo, volto a portare a 90 giorni il termine per le valutazioni dell'Ente circa le domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di ferrovie pubbliche. Illustra infine il subemendamento 2.0.1/5, comma 8, ultimo periodo, con il quale si sancisce l'obbligatorietà del recepimento nell'atto di concessione delle proposte dell'Ente sulle modalità di integrazione tra la ferrovia pubblica oggetto della concessione e la rete di proprietà dell'Ente stesso.

Il senatore ANDÒ, dichiarandosi favorevole alla sostanza dell'emendamento, sottolinea l'esigenza di specificare al comma 3, che le società per azioni ivi richiamate siano soltanto quelle a prevalente capitale pubblico. Nel condividere quindi le perplessità del presidente Bernardi in merito al richiamo alla lettera c) nell'ambito del comma 3, si dichiara contrario al subemendamento 2.0.1/3, rientrando la determinazione dei criteri per lo svolgimento delle attività concesse nella competenza esclusiva del Governo. Per quel che riguarda la concessione di ferrovie pubbliche, suggerisce l'eventualità di prevedere la possibilità di una discussione parlamentare sui singoli casi.

Il senatore VISCONTI sottolinea l'esigenza di specificare al comma 4 di quale accordo di programma si tratti.

Il senatore SANESI suggerisce di specificare se per le società per azioni richiamate nei vari commi dell'emendamento debba essere stabilito un limite minimo di capitale sociale.

Interviene il ministro BERNINI, dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Andò, in merito al comma 1, pur ricordando che nell'ordinamento italiano è diffuso il caso di una legge che prevede un comportamento successivo. Nel ribadire che la formulazione del comma 1 costituisce d'altra parte una conseguenza logica della previsione di una maggiore autonomia dell'Ente - che pertanto potrebbe legittimamente decidere di cambiare natura giuridica -

sottolinea che la soluzione prescelta si profila altresì omogenea con gli indirizzi comunitari circa la separazione tra proprietà delle infrastrutture e gestione. Il Ministro afferma quindi di non comprendere il senso dell'osservazione della 1<sup>a</sup> Commissione per quanto riguarda la specificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, potendosi evidentemente desumere dalla nuova figura giuridica di ente pubblico economico il carattere di disponibilità dell'intero patrimonio. Per quel che concerne le preoccupazioni del senatore Lotti sui futuri deficit dei concessionari, dichiara che a suo avviso occorre comunque tener presente che trattasi di impianti che rimarranno di proprietà dello Stato. Dichiaratosi contrario al subemendamento 2.0.1/3, dichiara invece di condividere l'osservazione del senatore Visconti.

Il senatore MARIOTTI richiama l'attenzione sull'opportunità di ricomprendere, nel comma 4, anche attività integrate di trasporto.

Il relatore, senatore REZZONICO, condivide il suggerimento del senatore Mariotti. Dichiaratosi contrario al subemendamento del senatore Lotti volto a sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 1, dichiara invece di condividere la proposta del senatore Andò. Affermato di ritenere superflua l'osservazione della 1<sup>a</sup> Commissione circa l'esistenza di un interesse pubblico al trasferimento delle attività dell'ente di una società per azioni, il relatore dichiara infine di condividere le preoccupazioni del Presidente per quel che riguarda il comma 3.

Sul punto si apre un dibattito in cui intervengono ripetutamente il RELATORE, i senatori ANDÒ, VISCA e MARIOTTI, il ministro BERNINI e il presidente BERNARDI.

La Commissione decide infine di accantonare la discussione dei commi 1, 2 e 3.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, viene successivamente posto ai voti e accolto il subemendamento 2.0.1/4 del senatore Lotti, mentre sono posti ai voti e respinti gli altri subemendamenti del Gruppo comunista.

La Commissione conviene, su proposta del Presidente, di accantonare la votazione dei commi da 5 a 8 dell'emendamento.

Si riprende la discussione dell'emendamento 6.1, precedentemente accantonata.

Dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore PATRIARCA, tale emendamento è posto ai voti e respinto, con il parere contrario del relatore e del Governo.

Il presidente BERNARDI ricorda che nella precedente seduta sono stati accolti gli emendamenti 6.2 e 6.3 del relatore.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 6, nel testo emendato.

Il senatore LOTTI illustra l'emendamento 6.0.1, che propone una disciplina più dettagliata della decadenza e delle dimissioni dalle cariche di presidente o consigliere, con l'obiettivo di permettere una tempestiva nomina dei nuovi amministratori, evitando la paralisi dell'Ente e nel contempo una *prorogatio* senza termine degli amministratori cessati.

Il ministro BERNINI dichiara la disponibilità del Governo a valutare approfonditamente l'emendamento.

Il senatore REZZONICO esprime delle perplessità sui commi 3 e 4 dell'emendamento, che rischiano di rivelarsi controproducenti.

Si associa il senatore ANDÒ che sottolinea, tra l'altro, come la previsione di cui al comma 4 di tale emendamento rischi di alterare il *quorum* richiesto per la validità delle delibere. Prega pertanto il proponente di ritirarlo, al fine di ripresentarlo eventualmente in sede di esame della normativa sullo scioglimento del consiglio di amministrazione.

Dopo che il senatore LOTTI ha trasformato l'emendamento aggiuntivo in un emendamento all'articolo 11 della legge n. 210 del 1985, la Commissione decide di rinviare la discussione.

Il presidente BERNARDI propone di riprendere il seguito dell'esame nella seduta di domani, mercoledì 10 ottobre, a partire dalle ore 11,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1990

*Presidenza del Presidente*  
**BARBERA**

*Interviene il ministro della sanità, Franco De Lorenzo.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:**

**«Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269, recante disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali» (atto Senato n. 2453)**  
(Esame e rinvio)

Il senatore CORTESE, relatore sul provvedimento, premette che delle disposizioni che costituivano il corpo del decreto rimane in piedi, dopo l'avviso contrario espresso dall'Assemblea del Senato sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza rispetto alle altre parti del decreto stesso, solo la norma che fa divieto agli enti locali di stipulare mutui per il finanziamento degli investimenti con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto di credito sportivo. Allo stato, risulta quindi difficile pronunciarsi su una misura, che certo appare squilibrata, tanto più che è prevedibile una rielaborazione del testo del decreto da parte della Commissione bilancio del Senato, che sta affrontando questi temi nell'ambito dell'esame di uno dei disegni di legge collegati alla finanziaria 1990.

Dopo un intervento del senatore GALEOTTI, che concorda con il relatore sul fatto che sarebbe difficile per la Commissione pronunciarsi sul testo ormai monco del decreto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere sul nuovo testo del decreto in corso di elaborazione presso la Commissione di merito.

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:**

«Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori» (atto Senato n. 1679)

«Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale» (atto Senato n. 1879)

«Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria» (atto Senato n. 2375)  
(Esame e rinvio)

Il deputato CASTAGNETTI, relatore sui provvedimenti, si richiama alle considerazioni svolte nella seduta del 3 ottobre scorso, nel corso dell'audizione dei presidenti delle giunte e degli assessori regionali alla sanità, in merito all'impianto del progetto di riordino del sistema sanitario nazionale, già approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato. In particolare, ricorda di aver sottolineato, in quella occasione, la condivisibilità della scelta per una marcata regionalizzazione del sistema sanitario, ma di aver anche messo in luce che questa scelta comporta una chiara attribuzione di competenze alle regioni nella direzione delle strutture sanitarie. Il testo attuale del progetto di riforma per molti aspetti non rispecchia quest'impostazione: di fatto, l'assetto delle strutture sanitarie risulta ampiamente predeterminato a livello nazionale, così, per esempio, nella delimitazione degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, individuati autonomamente sulla base di prestabiliti criteri di economicità ed efficienza.

Dopo aver aggiunto che la scelta di una più accentuata responsabilizzazione delle regioni, non significa rinunciare all'esigenza di una armonizzazione con il nuovo ordinamento delle autonomie locali, conclude illustrando alla Commissione la seguente proposta di parere:

«La Commissione per le questioni regionali, ritiene condivisibili gli obiettivi e gli strumenti indicati nel testo del disegno di legge A.S. 2375.

Ritiene altresì che, anche alla luce della valutazione dell'esperienza realizzata dal vigente ordinamento sanitario e - in particolare - dal dibattito sviluppatosi alla Camera, debba essere condivisa la scelta di una più accentuata responsabilizzazione delle regioni nella direzione del sistema sanitario, senza rinunciare peraltro all'esigenza di una inevitabile armonizzazione con il nuovo ordinamento delle autonomie locali.

In questo spirito, la Commissione auspica un perfezionamento del testo del disegno di legge volto a renderlo coerente con la suddetta scelta e, quindi, definire, con maggiore decisione i contenuti delle competenze e delle responsabilità delle regioni:

a) nella gestione del fondo sanitario interregionale, che potrebbe essere istituzionalizzato, come era previsto nel disegno di legge n. 1942 (articolo 1);

b) nella delimitazione degli ambiti territoriali delle USL, individuati autonomamente sulla base di documentati criteri di economicità ed efficienza;

c) nella indicazione delle prerogative dei consigli di amministrazione, in particolare nella definizione e nella attribuzione delle

competenze alla struttura gestionale delle aziende sanitarie (USL ed ospedali) (articolo 4);

d) nella attuazione di sperimentazioni organizzative e gestionali (articolo 10);

e) nella disciplina delle relazioni fra sistema sanitario ed enti locali, in particolare per la gestione coordinata delle rispettive competenze in materia sanitaria e in materia assistenziale;

f) in una più completa e realistica normazione dei tempi, delle responsabilità e degli strumenti relativi alla transizione tra l'attuale e il nuovo ordinamento.

La Commissione auspica, da ultimo, una riduzione al numero minimo indispensabile degli "atti di indirizzo e coordinamento" del Governo, in modo da non mortificare le prerogative delle regioni in materia».

Il deputato CAVERI condivide le preoccupazioni espresse anche dal relatore per il fatto che il testo attuale del progetto di riordino del sistema sanitario nazionale non appare coerente con la proclamata scelta regionalizzatrice. Infatti persiste, e, per vari aspetti, si accentua, l'attribuzione al ministero della sanità di penetranti compiti di indirizzo e di coordinamento, accanto ad una redistribuzione dei ruoli che sembra interessare più i rapporti tra regioni ed enti locali, che i rapporti tra regioni e amministrazione centrale.

Conclude ribadendo che l'abnorme indebitamento sanitario a livello locale dipende soprattutto dalla cronica sottostima del fondo sanitario nazionale e dal ritardo con cui lo Stato provvede alla erogazione dei fondi stanziati.

Il Presidente BARBERA osserva che quello a cui bisogna porre riparo è l'attuale dissociazione, in campo sanitario, tra chi ha la responsabilità del prelievo e chi ha la gestione della spesa, dissociazione che concordemente è ritenuta all'origine dei gravi disservizi nel settore.

Quanto alle incoerenze rilevate nel testo attuale del progetto di riordino del servizio sanitario nazionale, esse nascono dal fatto che, com'è stato rilevato, resta al ministero una molteplicità di compiti, sia pure definiti di indirizzo e coordinamento, che dovrebbero rientrare nella competenza delle regioni, con la conseguenza che si determineranno incertezze e confusioni, e, in definitiva, deresponsabilizzazione a livello regionale e locale.

Dopo essersi soffermato a commentare, sotto questo profilo, alcune scelte specifiche contenute nel progetto di riforma, come la predeterminazione dei limiti territoriali delle USL, nonché dei servizi e dell'assetto delle strutture, o la costituzione della nuova direzione generale per i rapporti con il personale nell'ambito del ministero della sanità, conclude richiamando la fondamentale questione, tuttora irrisolta, dell'autonomia impositiva delle regioni.

Il senatore GALEOTTI dichiara che la posizione del suo gruppo è fortemente critica verso questo progetto di riforma del sistema sanitario, sia per l'impianto istituzionale che lo caratterizza, sia per il

fatto che non si delinea una soluzione chiara per i profili di ordine finanziario, che è il presupposto necessario per pensare di riportare sotto controllo la dinamica della spesa sanitaria: bisognerebbe definire tra l'altro, una volta per tutte, chi sono i veri ordinatori di spesa.

Per quanto attiene ai profili di pertinenza della Commissione, afferma di concordare sulla necessità di definire nettamente il ruolo e le competenze delle regioni da un lato e degli enti locali dall'altro, secondo linee che sono meglio specificate nella seguente proposta di parere, che sottopone alla Commissione a nome del suo gruppo:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede di espressione del parere sul disegno di legge atto Senato n. 2375:

premessò che, anche in considerazione delle proprie competenze, intende limitare le proprie osservazioni esclusivamente al versante dei rapporti Stato-Regioni;

premessò altresì che la proposta di riordinamento del servizio sanitario nazionale si configura come una riforma di numerosi profili dell'attuale sistema dell'assistenza sanitaria risultante dall'applicazione della legge 833 del 1978, in quanto ne muta l'organizzazione, l'assetto politico-istituzionale e le modalità di finanziamento;

che, a seguito della particolare evoluzione della normativa relativa alle competenze dei vari organi statali e delle regioni in materia, va segnalata in ogni caso l'opportunità di una chiara ridefinizione delle funzioni, anche mediante modificazioni esplicite della legge 833, che va considerata come disciplina organica della materia;

considerato che il nuovo disegno organizzativo del servizio, aldilà delle definizioni e dei caratteri formali delle strutture sanitarie, deve essere valutato con riferimento all'effettivo grado di autonomia e responsabilità dei diversi livelli istituzionali che concorrono al suo funzionamento;

che, per quanto riguarda specificamente il ruolo delle regioni e delle province autonome, cui tanto le nuove USL quanto le «aziende» ospedaliere sono funzionalmente collegate, la nuova disciplina (art. 3) si limita a stabilire generici compiti di indirizzo e programmazione, di promozione e di vigilanza, non accompagnati da funzioni e responsabilità effettive nel merito del funzionamento e del costo dei servizi, che risultano in gran parte soggetti a condizionamenti ed a scelte sovraordinate da parte dei poteri centrali;

che in conseguenza risultano ulteriormente ridotte le competenze regionali a vantaggio dell'attività normativa, di indirizzo e coordinamento e dei poteri sostitutivi del Governo, che spesso trovano attuazione mediante atti ministeriali assunti al di fuori della responsabilità collegiale propria del Consiglio dei ministri (vedasi, ad esempio, l'articolo 8 per i poteri sostitutivi nei rapporti con le Università e gli ospedali militari; i commi 2 e 3 dell'articolo 16 per le misure da adottare nella fase di prima attuazione della riforma; l'articolo 2 per la delega relativa alla disciplina della contabilità delle USL, prima dettata con la legge regionale);

che le misure relative al contenimento della spesa sanitaria - sulla cui efficacia è lecito dubitare anche per l'accertata difficoltà di una corretta quantificazione del Fondo sanitario - rischiano di determinare una grave involuzione nei rapporti Stato-regioni e ripercussioni

negative sulla finanza regionale, in quanto da un lato non è prevista alcuna capacità di autofinanziamento delle strutture sanitarie, che risultano vincolate a meccanismi rigidi di finanziamento e di contenimento della spesa; dall'altro, la confluenza indistinta delle quote del «Fondo sanitario interregionale» nelle quote regionali del fondo comune derivante dalle imposte erariali (articolo 8 legge 281 del 1970) determina la necessità, per le regioni, di impegnare risorse proprie in vista del ripianamento dei passivi pregressi e futuri delle strutture sanitarie, senza che si sia potuto avviare alcuna razionalizzazione della finanza regionale e senza che si sia verificata la congruità delle misure previste dalla legge n. 158 del 1990 in materia di autonomia impositiva;

rilevato, in particolare, che:

all'articolo 1, comma 1, potrebbe prevedersi più opportunamente che il gettito dei contributi di malattia affluisca direttamente alle regioni al fine di tener conto dell'effettiva capacità contributiva delle popolazioni; il comma 3 prevede finanziamenti troppo generici ed ipoteticamente illimitati per interventi centrali del Ministero della sanità; il comma 8 non specifica i limiti e la competenza per l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento; i commi 7 e 10 contengono rinvii *sine die* per la possibilità, da parte delle regioni, di finanziare eventuali disavanzi;

l'articolo 2, nel delegare al Governo la disciplina contabile delle USL, affida ad un decreto legislativo la definizione di «norme fondamentali», creando incertezza per quanto riguarda il rapporto tra i principi contenuti nella legge e gli ulteriori principi che il Governo dovrà adottare;

l'articolo 4, nel definire i principi dell'organizzazione delle USL, contiene previsioni assai dettagliate, che non lasciano alcuna autonomia alle regioni nell'individuazione di soluzioni diverse (ad esempio, potrebbe essere lasciato alle regioni di prevedere la possibilità che il Sindaco del comune capoluogo assuma anche la carica di presidente dell'USL); per contro, dai principi indicati nello stesso articolo non risultano bene individuati i rapporti tra Consiglio di amministrazione e direttore generale, come pure i confini tra poteri di indirizzo politico-amministrativo e poteri di gestione; inoltre, non è prevista alcuna rappresentanza regionale nella commissione nazionale preposta alla formazione dell'elenco degli aventi titolo per la nomina a direttore generale;

all'ultimo comma dell'articolo 5 andrebbero specificati i rapporti tra abbinamento del servizio sociale al servizio sanitario e funzioni di assistenza sociale svolte dagli enti locali, non potendo sottrarre ai comuni le funzioni dell'assistenza sociale;

l'articolo 6 sottrae ogni discrezionalità alle regioni per quanto riguarda la costituzione delle «aziende ospedaliere di alta specialità», mentre il terzo comma attribuisce al Ministro un potere non condivisibile; il comma 7, inoltre, contiene una disciplina assai di dettaglio sull'organizzazione degli altri ospedali pubblici, che di fatto annulla gli spazi per la legislazione regionale; ciò vale anche per quanto concerne i presidi multizonali di prevenzione (articolo 9) e le sperimentazioni gestionali (articolo 10);

il sesto comma dell'articolo 12 prevede la presenza nella delegazione di parte pubblica per la stipula degli accordi nazionali, di un numero di direttori generali di cui non appare chiara la rappresentatività, nè sono specificati i meccanismi di designazione;

il regime dei controlli (articolo 13) da un lato prevede verifiche solo a livello nazionale e dall'altro moltiplica istanze e procedure a livello regionale (Giunta/Comitato regionale di controllo/Revisori dei conti) che andrebbero senz'altro semplificate; in particolare, non si comprende la portata del comma 7, in cui si prevedono poteri sostitutivi regionali, da esercitarsi attraverso i Comitati di controllo;

l'articolo 14 affida compiti di indirizzo in materia di gestione del patrimonio direttamente alla giunta regionale, violando l'autonomia statutaria regionale;

all'articolo 15, si prevede una generica enunciazione di principi in materia di partecipazione e di diritti dei cittadini, senza far cenno all'attuale ruolo degli enti locali;

che infine non può essere condivisa l'istituzione presso il Ministero della sanità di una nuova direzione generale per le relazioni sindacali ed i rapporti di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale (comma 12, lettera e) dell'articolo 16);

tenuto conto delle posizioni espresse dalle regioni nella audizione del 3 ottobre scorso, esprime parere contrario sugli articoli 1, comma 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 comma 12, lettera e) e 16».

Anche il deputato RIGGIO, richiamandosi alle considerazioni già esposte in occasione dell'incontro della scorsa settimana con i presidenti delle giunte e gli assessori regionali alla sanità, ribadisce che il nodo da sciogliere è quello di collegare le responsabilità e gli oneri ad una effettiva attribuzione di competenze e, sotto questo profilo, la questione chiave resta quella dell'autonomia impositiva delle regioni e degli enti locali.

Il senatore SCIVOLETTO, insiste anch'egli su questo punto, ribadendo che l'impianto regionalistico del progetto di riforma può risultare credibile solo se comporta l'effettiva attribuzione, insieme agli oneri, delle competenze e della reale capacità di spesa, mentre il testo attuale del progetto risente di un'impostazione ancora fortemente centralistica.

Il ministro DE LORENZO, per quanto riguarda le questioni inerenti al contenimento della spesa sanitaria, precisa che il Governo si appresta a rielaborare il testo dell'articolo 3 del decreto-legge concernente il ripiano dei debiti pregressi delle USL, nel senso che, per il 1990, lo Stato si addosserà l'onere della maggiore spesa effettivamente sostenuta fino alla concorrenza di 90.000 lire *pro capite* per ciascuna regione o provincia autonoma; alla differenza residua che, secondo i calcoli, ammonta ad un totale complessivo di 7.000 miliardi, si farà fronte quanto al 50 per cento con oneri a carico del bilancio delle regioni e delle province autonome e quanto al restante 50 per cento mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

Per quanto riguarda i rilievi critici espressi con riferimento al testo del progetto di riordino del sistema sanitario nazionale, il Ministro concorda sull'esigenza di sviluppare con coerenza la scelta regionalistica che è alla base del progetto di riforma, ma fa presente che, dove non è possibile per lo Stato intervenire, a fronte dell'eventuale inerzia delle regioni nell'approntamento di servizi essenziali per la salute dei cittadini, facendo ricorso ai poteri sostitutivi, occorre predisporre strumenti che evitino la dispersione delle risorse, i disservizi, l'abnorme lievitazione della spesa. D'altra parte il progetto di riforma si fa carico dell'eventualità che determinate scelte possano risultare troppo rigide, rispetto a particolari contesti: per esempio è prevista la possibilità di derogare ai criteri stabiliti per i limiti territoriali delle USL.

Il Ministro conclude dichiarandosi comunque disponibile a riconsiderare specifici aspetti del progetto di riforma, ferma restando la necessità che siano definiti con chiarezza gli atti di indirizzo e di coordinamento da ricondurre necessariamente al livello centrale.

Su richiesta del relatore CASTAGNETTI, che chiede di poter approfondire l'articolata proposta di parere presentata dal senatore Galeotti per coordinarla con la propria, il seguito del dibattito è quindi rinviato alla seduta di domani.

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:**

**«Modifica ed integrazione della legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali» (atto Senato n. 1951)**

(Esame e conclusione)

Il Presidente Augusto BARBERA, relatore, illustra l'articolo unico della proposta di legge che affronta la delicata questione della disciplina degli acquisti dei corpi morali effettuati dalle regioni e dalle province autonome.

Dopo aver evidenziato che nella materia occorre far riferimento a disposizioni che risalgono al 1850, a suo tempo intese ad impedire la mano morta da parte degli enti pubblici, che la proposta di legge in esame, nell'intento di porre riparo agli inconvenienti e alle lungaggini del previsto regime autorizzatorio, chiede che le regioni e le province autonome siano escluse dall'applicabilità della citata legge n. 1037 del 1850.

Il relatore aggiunge che l'applicabilità di una norma così anacronistica dovrebbe essere esclusa anche per i comuni e le province.

Il deputato CAVERI sottolinea l'urgenza della proposta di legge, viste le difficoltà che questa procedura crea alle regioni, per i ritardi e le lungaggini burocratiche che spesso comporta. Concorda inoltre con la considerazione del Presidente relatore, anche se va tenuto conto della inopportunità di introdurre modifiche che comporterebbe un rinvio del provvedimento alla Camera.

La Commissione, su proposta del relatore, esprime quindi all'unanimità parere favorevole sul disegno di legge, facendo presente, peraltro, che alla luce dei principi definiti nella recente legge di riforma delle autonomie locali, dall'applicazione della legge n. 1037 del 1985 devono ritenersi escluse anche le province e i comuni.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione**  
**e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania**  
**colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1990

*Presidenza del Presidente*  
SCÀLFARO  
*indi del Vice Presidente*  
CUTRERA

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**Comunicazioni del Presidente**

Il PRESIDENTE, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, comunica che i signori Paolo MARZORATI e Fausto DE DOMINICIS, hanno trasmesso note contenenti alcune rettifiche ai resoconti stenografici delle testimonianze rese nelle sedute di martedì 3, mercoledì 4 e martedì 10 luglio 1990.

Se non vi sono obiezioni, delle relative lettere di trasmissione e delle rettifiche richieste sarà fatta menzione in documenti allegati ai resoconti stenografici delle richiamate sedute della Commissione d'inchiesta, che saranno stampati e distribuiti.

*(Così rimane stabilito).*

Comunica inoltre che sono pervenuti alcuni documenti, che sono depositati presso l'archivio della Commissione.

**Audizione dell'ingegner Daulo FOSCOLO**

La Commissione procede all'audizione dell'ingegner Daulo Foscolo, presidente del consorzio COINSUD con sede in Roma, il quale è accompagnato dal direttore tecnico, ingegner Ugo Mutarelli.

Intervengono e pongono quesiti i deputati ROCELLI e VAIRO, il senatore CUTRERA, i deputati SAPIO e D'AMBROSIO ed il presidente SCÀLFARO.

Rispondono ai quesiti posti gli ingegneri Daulo FOSCOLO e Ugo MUTARELLI.

**Audizione degli ingegneri Angelo D'AMELIO ed Edoardo DI GENNARO e dell'avvocato Carlo TONELLO**

La Commissione procede quindi all'audizione del direttore dei lavori, ingegner Angelo D'Amelio, dell'ingegnere capo, Edoardo Di Gennaro, e dell'avvocato dello Stato Carlo Tonello, presidente della commissione di collaudo dei lavori di costruzione della strada Calitri-S.S. Ofantina.

L'ingegner Angelo D'AMELIO svolge una relazione sulle vicende connesse all'esecuzione dei lavori, alla quale aggiungono alcune precisazioni l'ingegner Edoardo DI GENNARO e l'avvocato Carlo TONELLO.

Intervengono e pongono quesiti il senatore CUTRERA, i deputati SAPIO, ROCELLI e VAIRO, l'ingegner ALBERTI, collaboratore della Commissione, il deputato D'ADDARIO ed il presidente SCÀLFARO.

Rispondono ai quesiti posti gli ingegneri Angelo D'AMELIO ed Edoardo DI GENNARO e l'avvocato Carlo TONELLO.

Il Presidente sospende brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18,15).*

**Audizione degli ingegneri Raffaele MAISTO e Cesare CRISPO e del dottor Agostino ELEFANTE**

La Commissione procede infine all'audizione del direttore dei lavori, ingegner Raffaele Maisto, dell'ingegner capo Cesare Crispo, e del dottor Agostino Elefante, presidente della commissione di collaudo dei lavori di costruzione dell'area industriale di Balvano (Potenza).

Intervengono e pongono quesiti il senatore CUTRERA, i deputati D'AMBROSIO e ROCELLI, l'ingegner Amedeo ALBERTI, collaboratore della Commissione, ed il presidente SCÀLFARO.

Rispondono ai quesiti posti gli ingegneri Raffaele MAISTO e Cesare CRISPO.

*La seduta termina alle ore 19,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1990

*Presidenza del Vice Presidente*  
ROTIROTI

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DOCUMENTI  
INVIATI DAGLI ENTI VIGILATI**

Il Presidente ROTIROTI dà conto delle riunioni, svoltesi nella settimana scorsa, del gruppo di lavoro della Commissione che sta procedendo all'esame particolareggiato dell'attività dei maggiori fra gli enti vigilati, affiancato da esperti del Servizio Studi della Camera.

Ricorda, in particolare, che il 3 ottobre scorso si sono svolti gli incontri con i rappresentanti dell'Istituto postelegrafonici e dell'INADEL presieduti, rispettivamente, dai deputati Lodi Faustini Fustini e Carlo D'Amato, mentre il 4 ottobre scorso si sono svolti quelli con i rappresentanti dell'ENPAM e dell'ENPAS presieduti, rispettivamente, dal deputato Poggiolini e dal senatore Zangara.

Fa presente che nella giornata odierna sono previsti incontri con l'INPDAI e l'ENASARCO, presieduti da lui stesso; che domani, 10 ottobre, sono previsti incontri con i rappresentanti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e dell'ENPALS, presieduti, rispettivamente, dai deputati Vincenzo Mancini, Carlo D'Amato e Bruzzani, e dal senatore Vecchi, mentre l'incontro con l'INPS è previsto per giovedì 11 ottobre e sarà presieduto dai deputati Rotiroti e Lodi Faustini Fustini, e dal senatore Angeloni.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1990

**186<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bruno, per il tesoro Foti e per l'interno Ruffino.*

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

#### **Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane (1572-A)**

(Parere all'Assemblea)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di provvedimento in tema di piste ciclabili. Il precedente parere reso dalla Commissione bilancio sembra essere stato sostanzialmente rispettato. Tuttavia la nuova legge finanziaria prevede un accantonamento decorrente dal 1992. Conseguentemente occorre valutare se concordare con questo intendimento del Governo relativo allo slittamento dell'operatività del provvedimento, facendolo decorrere dal 1992. In ogni caso il provvedimento da una parte interferisce con le prerogative dei comuni e dall'altra nel momento stesso in cui il Governo realizza una «stretta» non indifferente nel campo dei mutui agli enti locali, crea un'eccezione per una specifica materia.

Il senatore SPOSETTI concorda con tale osservazione del Presidente ed in senso analogo si esprimono i senatore Bollini, Azzarà e Cortese.

Conseguentemente la Commissione concorda di trasmettere un parere nel quale si invita l'Assemblea a non discutere il disegno di legge se non in momento successivo a quello dell'esame del recente decreto-legge in tema di mutui agli enti locali. Non si ravvisa infatti congruenza tra il consistente taglio da questa ultima normativa provocato all'operatività della Cassa depositi e prestiti e l'approvazione di precedenti programmi che definiscono provvedimenti di scopo in materia di procedure per singole opere di finanza locale. Tra l'altro l'incentivazione ancorché di modesta entità, per le piste ciclabili, sortirebbe l'effetto di invitare anche altri enti locali a spese di carattere emulativo.

**Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria (2460)**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA il quale fa presente che si tratta di un decreto-legge - sui presupposti di costituzionalità del quale dovrà pronunciarsi domani la 1<sup>a</sup> Commissione - volto ad aumentare l'organico del personale appartenente alle forze di polizia snellendo le procedure di reclutamento e avviando un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria, secondo le scadenze e le quantità indicate nella relazione tecnica.

Tutto l'onere è previsto in 1,7 miliardi per il 1990, quasi 75 miliardi per il 1991, in 116 miliardi circa per il 1992 e in 136,4 miliardi per il 1993, con coperture che fanno riferimento esclusivamente a capitoli di bilancio dei Dicasteri dell'interno della difesa e delle finanze.

In proposito si deve osservare che la copertura è tratta incrementando gli stanziamenti di competenza per il 1991 di una cifra superiore alla competenza per il 1990.

Il sottosegretario FOTI osserva che sommando la competenza per il 1990 relativa ai capitoli in questione, si ottiene una somma superiore a quella necessaria per la copertura del provvedimento.

Il sottosegretario RUFFINO fa presente che il provvedimento deriva dalle esigenze discendenti dall'attuale grave situazione di criminalità e che esso può trovare copertura in quanto l'amministrazione ha procurato di ottenere risparmi nella gestione dei bilanci al fine di consentire l'ampliamento degli organici.

Il presidente ANDREATTA fa presente che sarebbe stato più adeguato definire una voce di fondo speciale per l'aumento degli organici con l'occasione della recente definizione del testo della legge finanziaria per il 1991.

Il senatore BOLLINI, pur condividendo la finalità del provvedimento, lamenta l'illegittimità della copertura tratta su capitoli, e dunque in

contrasto con il dettato dell'articolo 81 della Costituzione, in base al quale la legge di bilancio ha carattere esclusivamente formale.

Il presidente ANDREATTA propone - subordinatamente al giudizio positivo da parte della 1<sup>a</sup> Commissione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame - l'espressione di un parere contrario per mancanza di copertura sul disegno di legge, in base alla considerazione che esso fa riferimento a capitoli di bilancio, il quale, tra l'altro, neppure risulta approvato. Tuttavia, la Commissione non si opporrebbe, dato il rilievo del provvedimento, ove la Commissione di merito traesse la copertura dalla voce di fondo speciale del disegno di legge finanziaria per il 1991 destinata alla riforma della dirigenza statale.

Concorda la Sottocommissione.

**Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro (2459)**  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CORTESE, facendo presente che si tratta di decreto-legge - sui presupposti di costituzionalità del quale dovrà pronunciarsi domani la 1<sup>a</sup> Commissione - con il quale si prevede il pagamento per quattro mesi degli stipendi, nei limiti della Cassa integrazione, a favore dei prestatori di lavoro della Centrale ENEL di Gioia Tauro sospesi a seguito del noto sequestro giudiziario.

Relativamente alla copertura, all'onere di 4 miliardi si fa fronte mediante le maggiori entrate della legge n. 417 del 1987 in tema di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi. Sulla questione la Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi in relazione a due decreti-legge conseguenti all'intervento nel Golfo. Le pronunce sino ad ora sono state positive, in considerazione del fatto che il Fondo relativo a tale legge presenterebbe ancora, secondo la Ragioneria Generale, una disponibilità per ulteriori coperture di 883 miliardi per il 1990. Resta comunque il fatto che, stando al tenore dell'ultimo parere reso, occorrerebbe quanto meno portare in conto entrata del bilancio i fondi necessari per il provvedimento, onde assegnarli ad apposito capitolo per il pagamento dell'indennità in questione.

Il sottosegretario FOTI si dichiara favorevole al provvedimento.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario all'utilizzazione delle maggiori entrate della legge n. 417 per un provvedimento che, a differenza di quelli relativi al Golfo, non ha affatto carattere di straordinarietà per far fronte ad eventi internazionali.

Il senatore SPOSETTI osserva che il rispetto del principio della devoluzione a copertura del fabbisogno del 75 per cento delle nuove entrate dovrebbe essere valutato con riferimento al complesso delle nuove entrate derivanti dal decreto-legge n. 90 e non solo dall'articolo 9 di esso.

Su proposta del presidente ANDREATTA l'esame è rinviato al fine di approfondire tale ultima questione.

**Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987-1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 (2436)**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Riferisce il presidente ANDREATTA ricordando che l'esame è stato rinviato per approfondire i problemi legati al fatto che l'accantonamento che funge da copertura non è più presente nella nuova legge finanziaria 1991-1993, mentre il provvedimento prevede una spesa di 1.230 miliardi per il 1993.

La Sottocommissione comunque ha concordato sull'inserimento nel parere di una condizione che preveda l'obbligo di redigere un rendiconto, da inviarsi al Parlamento, contenente l'indicazione del fabbisogno a consuntivo per ciascuna USL e la specificazione delle ragioni degli eventuali scostamenti di spesa di ogni USL per abitante, in mancanza della quale non si potrebbero ripianare i *deficit*.

Il sottosegretario FOTI fa presente che gli effetti finanziari derivanti dall'emanazione del decreto-legge sono stati recepiti nel bilancio, motivo per il quale non compare più il precedente accantonamento in sede di legge finanziaria.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole nel quale si inviti il Governo a fornire un rendiconto a consuntivo, nei termini sopra indicati.

**Santalco: Istituzione del tribunale civile e penale di Barcellona Pozzo di Gotto (509)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Ad una domanda del senatore CORTESE il presidente ANDREATTA precisa che è opportuno rinviare l'esame del provvedimento avendo il Governo preannunciato un disegno di legge in tema di riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

**Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali (2452)**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di reiterazione del decreto-legge in tema di

sospensione del rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali. Per quanto di competenza occorre valutare il comma 5 dell'articolo 1 che definisce i criteri per la verifica della situazione «di grave disavanzo», che provoca il commissariamento delle USL. Tale situazione viene effettuata sulla base di apposite relazioni sulla gestione del bilancio redatte dal collegio dei revisori, a richiesta del Presidente della Giunta regionale o dagli uffici ispettivi. Parrebbe invece opportuno fissare criteri meno discrezionali, anche quanto all'assunzione della relativa iniziativa, definendo probabilmente un parametro quantitativo riferibile all'entità del disavanzo, eventualmente in rapporto alla media dei disavanzi nazionali.

La Sottocommissione concorda pertanto di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del Presidente.

**Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della Giustizia (2442)**

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il disegno di legge è stato rinviato al fine di ottenere dal Tesoro più precisi elementi quantitativi in merito alla copertura dei suoi oneri, onde valutare se i capitoli a ciò preordinati, che comunque dovrebbero essere indicati con precisione, abbiano la sufficiente capienza, ovvero se occorra trovare copertura nell'accantonamento di fondo globale destinato agli interventi per la giustizia nel disegno di legge finanziaria per il 1991.

Da un'analisi effettuata a partire dal 1989, anno in cui vi è stata l'autorizzazione al Dicastero ad effettuare assunzioni, poi in parte non realizzate, risulta che, a consuntivo, si sono verificate economie nei capitoli interessati.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione del 1991 i capitoli risultano incrementati di circa il 20 per cento.

Tutto questo quindi può significare che in effetti questi capitoli presentano una certa esuberanza rispetto alla necessità e pertanto la soluzione di copertura del Tesoro, cioè di far riferimento ai capitoli di bilancio, apparirebbe più lineare rispetto alla soluzione di spostare la copertura sul fondo globale e quindi di fatto attribuire nuova competenza a capitoli già esuberanti.

Il sottosegretario FOTI osserva, in merito all'articolo 5, comma 1, che occorrerebbero far riferimento al 1991 anziché al 1990.

Ad avviso del senatore BOLLINI anche in questo caso si è in presenza di utilizzo di capitoli a finalità di copertura. Pertanto pur essendo favorevole al merito del provvedimento non può che dichiararsi contrario alla sua clausola di copertura.

Dopo che il sottosegretario RUFFINO ha ricordato il rilievo del disegno di legge, il presidente Andreatta, pur lamentando l'inopportuni-

tà di adottare provvedimenti sotto onde emozionali e rilevando l'elevato numero di dipendenti della Polizia rispetto agli altri paesi europei, propone l'espressione di un parere favorevole con la condizione avanzata dal rappresentante del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

**Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo (2346)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di un disegno di legge del Governo volto a prevedere l'annullabilità dei crediti vantati dall'Italia nei confronti dei paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati.

La relazione fa presente che l'incidenza in termini finanziari del provvedimento non modificherà il bilancio in quanto tutto è connesso al numero dei paesi che chiederanno di beneficiare di quanto previsto nel provvedimento.

Poichè si può presumere che sarà la gran parte dei paesi a chiedere di beneficiare del provvedimento, si tratta di approfondire quali riflessi avrà un orientamento di questo tipo da parte dei vari paesi beneficiari sul bilancio dello Stato.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988 (2376), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) (2422)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Finanziamento del 13° Censimento generale della popolazione del censimento generale delle abitazioni e del 7° Censimento generale dell'industria e dei servizi (2296)**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente ANDREATTA ricorda che l'esame era stato rinviato poichè non era pervenuto il parere del Tesoro. Contemporaneamente, la Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere condizionato all'utilizzo dell'accantonamento proprio definito nella legge finanziaria per il 1991 per il disegno di legge, già approvato dal Senato, sulle vittime del terrorismo. Conseguentemente risulta liberato l'accantonamento relativo al censimento. Tuttavia, la finanziaria per il 1991 prevede solamente una voce di 262 miliardi per il 1991 e 184,2 per il 1992. Perciò, al fine di riferire il provvedimento alla finanziaria medesima, esso potrebbe essere accondisceso, a condizione di sopprimere lo stanziamento di 50 miliardi per il 1990, adeguatamente modificando la normativa sostanziale, in modo da ottenere il cennato risparmio. A tale scopo l'ISTAT si è riservata di riformulare i dati in base ai quali è stata definita la spesa nella relazione tecnica.

Il sottosegretario RUFFINO fa presente che nella giornata di oggi la Commissione competente della Camera dei deputati ha accolto in sede referente il testo del disegno di legge sulle vittime del terrorismo, come approvato dal Senato. Pertanto l'accantonamento relativo al censimento continua ad essere parzialmente utilizzato dal citato provvedimento.

Il presidente ANDREATTA propone pertanto di trasmettere un parere nel quale, subordinatamente al riferimento alla legge finanziaria per il 1991 e dunque alla soppressione dello stanziamento di 50 miliardi per il 1990 con conseguente riformulazione dell'onere complessivo del disegno di legge, si facoltizzi la Commissione di merito ad optare, in base alle decisioni assunte dalla Camera dei deputati in tema di vittime del terrorismo, tra l'utilizzazione del fondo speciale proprio, ovvero in caso di non disponibilità della somma totale, anche di quello relativo alle vittime del terrorismo, come previsto nella legge finanziaria per il 1991.

Concorda la Sottocommissione.

**Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995 (2424), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il sottosegretario FOTI fa presente che il Governo è contrario all'ulteriore *iter* del provvedimento non essendo stata prevista apposita voce nel disegno di legge finanziaria per il 1991.

Su proposta del presidente ANDREATTA l'esame è conseguentemente rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 9,30 e 15,30*

ALLE ORE 9,30 E 15,30

*In sede consultiva*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro (2459).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria (2460).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

## I. Discussione del disegno di legge:

- Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi (2296).

## - II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati BOTTA ed altri. - Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995 (2424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di polizia (2319).

*In sede referente*

## I. Esame del disegno di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LIPARI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (296).

- TARAMELLI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (648).

- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (784).

- ONORATO. - Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582).

- FILETTI ed altri. - Norme per la regolamentazione del volontariato (1682).

- ACQUAVIVA ed altri. - Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085).

ALLE ORE 15,30

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo della Polizia, prefetto Vincenzo Parisi, in relazione al disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990,

n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di Polizia giudiziaria.

---

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 16*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della Giustizia (2442).
- ZITO ed altri. - Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non richieste (2238).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulle assegnazioni e sui trasferimenti dei magistrati (2455).

*In sede redigente*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Ordinamento della professione forense (254).
  - BATTELLO ed altri. - Nuovo ordinamento della professione forense (390).
  - Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (790).
  - Riforma dell'ordinamento professionale forense (1782).
- 

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 10,30*

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con Annesso,

Atto finale e relative Raccomandazioni, firmato a Vienna il 20 dicembre 1988 (2377) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico (2449) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo (2346).
- Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) (2422).

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 10,30*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico (2449) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 11 e 16*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (2330).

## II. Discussione del disegno di legge:

- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (2411).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024).

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 9 e 17*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

## IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VESENTINI ed altri. - Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (2220).
- NOCCHI ed altri. - Interventi a sostegno della Fondazione «Scuola di musica di Fiesole» (1996).

## V. Esame del disegno di legge:

- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse Petizioni n. 10 e n. 269.

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri. - Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva*

## Esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2375).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 9,30*

*In sede deliberante*

## I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati (2429).

- Deputati RIDI ed altri; TORCHIO ed altri; PIRO ed altri; GOTTARDO ed altri; FERRARINI ed altri; TESTA ed altri; ZANIBONI ed altri. - Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (2389) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (2345).
- Disposizioni in materia di tariffe e pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331).

## II. Discussione del disegno di legge:

- Deputato DUTTO. - Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni (2364) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

### *In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344).
- ROSSI ed altri. - Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629).
- ANDÒ ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'ente «Ferrovie dello Stato» (2311).
- VISCA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato (2340).

## II. Esame dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (1472).
- NIEDDU ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- IANNIELLO ed altri. - Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 10,30 e 16,30*

Comunicazioni del ministro dell'agricoltura e delle foreste prof. Vito Saccomandi su urgenti problemi di politica agricola.

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sul settore agroalimentare: seguito dell'esame di documento conclusivo.

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428).
- Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CASADEI LUCCHI ed altri. - Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 (2023).
- COVIELLO ed altri. - Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990 (2182).
- LOPS. - Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche (2286).
- DIANA ed altri. - Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981-1990 (2322).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).

- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
  - DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
  - Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).
- 

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 10,30 e 16,30*

### *In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
  - Disposizioni per il settore dell'elettronica (1179).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
  - BERLINGUER e GIANOTTI. - Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176).
  - GIANOTTI ed altri. - Riforma dell'ENEA (1521).
  - Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705).
  - Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803*).

### *In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - SCEVAROLLI ed altri. - Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86).
  - BAIARDI ed altri. - Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (798).
  - GUALTIERI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (932).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- **NEBBIA.** - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).
- **ZANELLA ed altri.** - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).
- **NESPOLO ed altri.** - Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).
- **BOATO.** - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- **FABBRI ed altri.** - Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti (361).
- **CONSOLI ed altri.** - Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276).

**IV. Esame del disegno di legge:**

- **GIANOTTI ed altri.** - Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate (2335).

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 9,30*

*In sede referente*

**Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 (2436).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 10*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela della qualità delle acque di balneazione in attuazione della direttiva 76/160/CEE, già recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (1459).
- Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (2372).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTRESORI ed altri. - Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna, dell'Isola dell'Asinara e sua costituzione a parco naturale (972).
- CUTRERA ed altri. - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1881).
- PECCHIOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge 1457).

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 16*

*Materie di competenza*

Esame delle seguenti materie:

- Stato di preparazione della Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea.
  - Conclusioni della 3<sup>a</sup> Conferenza interparlamentare degli Organismi specializzati negli affari comunitari e del Parlamento europeo.
-

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 15,30*

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

- Atto Senato n. 2452 recante: «Disegni di legge per la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1990 n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali»
- Atto Senato n. 1679 recante: «Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori».
- Atto Senato n. 1879 recante: «Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale».
- Atto Senato n. 2375 recante: «Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria».

---

## **COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 15*

Comunicazioni del presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo**  
**sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania**  
**colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

*Mercoledì 10 ottobre 1990, ore 9,30 e 15,30*

ALLE ORE 9,30

Audizione del presidente, dottor Franco Melandri, del direttore operativo, geometra Giorgio De Camillis, e del direttore esecutivo, ingegner Enrico Macchioni, del consorzio Italtecna-sud con sede in Roma.

ALLE ORE 15,30

Audizione del geometra Francesco Camera, in relazione ad alcune assunzioni da parte del consorzio MRG concessionario per la manutenzione delle aree industriali.

---